



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 4 aprile 2020 n.59

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;*
- *viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;*
- *preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi nella Repubblica di San Marino;*
- *considerate le dimensioni del fenomeno epidemico, il potenziale interessamento di più ambiti sul territorio italiano e le disposizioni emanate dal Ministro della Salute Italiano di intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna;*
- *al fine di gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;*
- *ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone la prosecuzione delle misure straordinarie ed urgenti, per continuare a fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio;*

Visti il Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52 “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 (Coronavirus)”, il Decreto – Legge 29 marzo 2020 n.55 “Ulteriori misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) e il Decreto – Legge 29 marzo 2020 n.56 “Norme per l'uso della teleconferenza/videoconferenza nelle assemblee dei soci delle persone giuridiche”;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 4 aprile 2020;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

PROROGA DEL DECRETO – LEGGE 20 MARZO 2020 N.52 “MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19 (CORONAVIRUS)” E ULTERIORI MISURE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA

CAPO I

Proroga del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52 e successive modifiche

Art. 1

(Proroga del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52 e successive modifiche)

1. Le disposizioni del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n. 52 “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19 (Coronavirus)”, così come modificate dal Decreto – Legge 29 marzo 2020 n.55, sono prorogate fino alle ore 24.00 del 20 aprile 2020.

CAPO II
Modifiche al Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52 e successive modifiche

Art. 2

(Modifica dell'articolo 1, comma 1, lettera r), del Decreto – Legge n.52/2020 e successive modifiche)

1. La lettera r), comma 1, dell'articolo 1 del Decreto-Legge n.52/2020 e successive modifiche è così sostituita:
“r) sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri fatto salvo il servizio minimo per le sepolture secondo le disposizioni impartite per i servizi pubblici essenziali;”.

Art. 3

(Proroga delle ferie giudiziarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52 e successive modifiche)

1. Il periodo di ferie giudiziarie straordinarie, così come disciplinata dall'articolo 1, comma 1, lettera cc) del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n. 52 e successive modifiche è prorogato fino al 20 aprile 2020.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 2, del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52 e successive modifiche)

1. All'articolo 2 del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52 e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 15 *bis* e 15 *ter*:
“15 *bis*.La violazione delle limitazioni di cui al presente articolo da parte delle attività di cui all'Allegato n.2 del presente decreto - legge, delle farmacie nonché delle attività delle filiere che forniscono beni e servizi per le tipologie di cui all'Allegato n. 2 del presente decreto - legge (laboratori produttivi di generi alimentari e similari) è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 2.000,00 (duemila/00).
15 *ter*. Per la sanzione di cui al precedente comma è esclusa la facoltà di oblazione volontaria.”.

CAPO III
Modifiche al Decreto – Legge 29 marzo 2020 n.56

Art. 5

(Modifica dell'articolo 8, del Decreto – Legge 29 marzo 2020 n.56)

1. E' abrogato l'articolo 8 del Decreto – Legge 29 marzo 2020 n.56.

CAPO IV
Misure straordinarie di proroga termini relativi all'Agenzia di Informazione Finanziaria

Art. 6

(Misure straordinarie di proroga termini relativi all'Agenzia di Informazione Finanziaria)

1. Per l'intero periodo di vigenza delle misure straordinarie di contenimento previste dal presente decreto - legge, eventualmente prorogato per effetto di successivi atti normativi aventi

analogo contenuto e finalità, sono sospesi i termini di scadenza dei seguenti procedimenti o attività di competenza della dell'Agencia di Informazione Finanziaria:

- a) procedimenti sanzionatori, inclusi i termini per l'avvio, quelli endoprocedimentali e di irrogazione;
- b) consegna rapporti ispettivi riferiti all'attività ispettiva in corso;
- c) riscontri ad altre Autorità o Uffici della Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti leggi o protocolli di intesa;
- d) pubblicazione periodica di dati, rendicontazioni e relazioni, ivi inclusa la Relazione Annuale al Consiglio Grande e Generale;
- e) rendiconto sulla gestione e documento di previsione dei costi trasmesse al Comitato per il Credito e il Risparmio di cui all'articolo 2 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 aprile 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini